

La proroga al 20 agosto riguardava anche l'I.V.A. trimestrale

di [Vito Dulcamare](#)

Pubblicato il 1 ottobre 2010

È stato sollevato un problema in relazione alla richiesta di rimborso dell'IVA relativa al secondo trimestre del 2010 a seguito di istanza trasmessa entro il 20 agosto 2010: alcune valutazioni a riguardo

E' stato sollevato un problema in relazione alla richiesta di rimborso dell'IVA relativa al secondo trimestre del 2010 a seguito di istanza trasmessa entro il 20 agosto 2010, usufruendo della proroga dei termini prevista dal DPCM 27 luglio 2010.

Secondo l'Agenzia delle Entrate ed il Concessionario della riscossione tale proroga non comprende anche il modello IVA TR (il quale doveva, quindi, essere ordinariamente presentato entro il 2 agosto 2010) e, conseguentemente, non è possibile procedere con il rimborso dell'eccedenza a credito relativa al secondo trimestre solare del 2010, così come non sarebbe possibile utilizzare l'eccedenza in compensazione, ove così richiesto.

Disciplina di riferimento per i rimborsi IVA trimestrali

L'art. 38-bis del DPR n. 633/1972 consente ai contribuenti, in presenza di particolari presupposti, di richiedere, alternativamente, il rimborso delle eccedenze trimestrali di IVA o la loro compensazione (nel rispetto delle nuove norme sulla compensazione dei crediti IVA).

Per la richiesta del rimborso o della compensazione è necessario presentare apposita istanza telematica su modello IVA TR, dal quale deve risultare la formazione dell'eccedenza chiesta a rimborso o in compensazione.

Secondo quanto riportato anche sul frontespizio del citato modello IVA TR, il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento

esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Anche per questo modello, vale quindi la regola generale secondo cui *“qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.”*

Per quanto riguarda, in particolare, il modello IVA TR relativo al secondo trimestre del 2010, poiché il 31 luglio 2010 era sabato, il termine per la trasmissione telematica del modello è sicuramente slittato, secondo le ordinarie regole, al 2 agosto 2010.

Proroga dei termini

A questo punto interviene il DPCM 27 luglio 2010 che dispone quanto segue: *“gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.”*

Il decreto esclude dalla proroga unicamente le seguenti fattispecie di versamenti e adempimenti:

-

i versamenti, precedentemente prorogati dal DPCM 10 giugno 2010, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40% a titolo di interesse, dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono state elaborati gli studi di settore,

-

il termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.

Posizione assunta dall’Agenzia e dal Concessionario

Dal testo del decreto, pare emerga con chiarezza che la proroga al 20 agosto 2010 comprende allora:

- gli adempimenti fiscali (con l’eccezione della presentazione telematica del modello 730),
- i versamenti d’imposta da effettuare con modello F 24 (ad eccezione di quelli già prorogati al 5 agosto 2010 che i soggetti interessati dagli studi di settore).

Sembrerebbe, quindi, normale, comprendere nel concetto di “adempimenti fiscali” anche la trasmissione del modello IVA TR, relativo al secondo trimestre era prevista per il giorno 2 agosto 2010 e, quindi, ricadente, nell’ambito di applicazione del DPCM di proroga.

Invece, sia l’Agenzia delle Entrate che il Concessionario della riscossione hanno prospettato un’interpretazione assolutamente contraria.

Al riguardo, infatti, va innanzitutto segnalata una prima opinione, avanzata dal Concessionario della riscossione, secondo cui il differimento del termine al 20 agosto riguarda solo i versamenti.

Tale opinione viene espressa sulla base di quanto indicato nella relazione di accompagnamento del citato DPCM 27 luglio 2010, che fa sempre e solo riferimento ai versamenti e non anche ad altri adempimenti.

Ad esempio, è espressamente detto che *“il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il differimento, al 20 agosto 2010, dei termini relativi ai versamenti...”*

Ed ancora, *“la modifica dei termini di versamento recata dal presente schema di decreto è stata stabilita per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l’effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive”*.

In realtà, tale interpretazione non è assolutamente corretta.

Infatti, indipendentemente da quanto affermato nella relazione di accompagnamento (che non ha valore di legge), il testo del DPCM, unica norma da applicare nel caso in questione, è chiarissimo nel prevedere il differimento anche per gli “adempimenti fiscali” e non solo per i versamenti.

Peraltro, se l’interpretazione del Concessionario fosse fondata, risulterebbero tardive, ad esempio, le trasmissioni effettuate entro il 20 agosto 2010 dei modelli 770 la cui scadenza originaria era prevista per il 31 luglio 2010 e prorogata anch’essa al 2 agosto 2010, risultando il 31 luglio un sabato.

La prova provata che il differimento riguarda anche gli adempimenti fiscali è fornita dallo scadenziario messo a disposizione sul proprio sito dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, in coincidenza con la data del 20 agosto 2010, vengono indicate, tra le altre, le seguenti scadenze rilevanti ai nostri fini:

- sostituti d’imposta tenuti a presentare il modello 770/2010 semplificato mediante invio telematico,
- sostituti d’imposta tenuti a presentare il modello 770/2010 ordinario mediante invio telematico,
-

enti non commerciali e agricoltori esonerati da adempimenti fiscali tenuti comunque alla presentazione dei modelli Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.

Per tutti questi adempimenti, l'originaria scadenza fissata al 31 luglio 2010 era slittata al 2 agosto 2010, il che ha reso applicabile il differimento al 20 agosto 2010.

Allo stesso modo, lo scadenziario indica il 20 agosto 2010 quale termine per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di luglio, la cui scadenza originaria sarebbe stata quella del 16 agosto 2010.

In definitiva, il differimento al 20 agosto 2010 vale sicuramente anche per gli adempimenti fiscali, oltre che per i versamenti, aventi scadenza nel periodo dal 1° al 20 agosto 2010.

Una seconda opinione al riguardo è quella secondo cui il differimento non riguarda i soggetti per i quali risultano applicabili gli studi di settore, sulla base del fatto che, per tali soggetti non vale il differimento dei termini di versamento.

Anche tale interpretazione non pare fondata in quanto dal decreto non risulta una tale differenziazione in ordine agli adempimenti, ma la differenziazione fra soggetti obbligati agli studi di settore e soggetti non obbligati è fatta solo ed esclusivamente per quanto riguarda i versamenti.

Peraltro, ove così fosse, non si spiegherebbe allora perché lo scadenziario riportato sul sito dell'Agenzia, mentre distingue, correttamente, i termini per i versamenti (rispettivamente 5 e 20 agosto), non opera alcuna distinzione nell'ambito dei soggetti obbligati alla presentazione del modello 770, indicando l'unica data del 20 agosto.

Dal che se ne deduce che il riferimento allo studio di settore vale solo nell'ambito dei versamenti e non anche nell'ambito degli adempimenti.

Lo scadenziario riportato sul sito dell'Agenzia

Al fine di accertare la corretta scadenza, risulta del tutto irrilevante lo scadenziario riportato sul sito dell'Agenzia, in quanto estremamente lacunoso.

Infatti, per quanto riguarda il 2010:

- è riportata correttamente la data del 30 aprile per la presentazione dell'istanza relativa al primo trimestre,
- non è riportato nulla in relazione al termine per la presentazione dell'istanza relativa al secondo trimestre; infatti, non è indicato nulla in relazione alla data del 31 luglio (sabato), del 2 agosto e del 20 agosto,
- non è riportato nulla in relazione al termine per la presentazione dell'istanza relativa al terzo trimestre; infatti, non è indicato nulla in relazione alla data del 31 ottobre (domenica), mentre non risulta ancora dal sito lo scadenziario di novembre.

La situazione è assolutamente identica per il 2009, il cui scadenziario riporta solo la data del 30 aprile e non anche quella del 31 luglio e del 31 ottobre (peraltro domenica), mentre non è indicata alcuna scadenza in relazione al 2008.

Il differimento nella pubblicitica

L'organo ufficiale dell'Agenzia, limitatamente al modello 770, conferma di fatto la regola generale che prevede il mini-slittamento dal 31 luglio al 2 agosto ed il successivo differimento al 20 agosto, precisando che *"la scadenza "naturale" per la presentazione on line del modello 770 semplificato e ordinario è quella del 31 luglio, che quest'anno cade di sabato e aveva già usufruito di un mini-slittamento a lunedì 2 agosto, e ora, in virtù della stesura dell'articolo 1 del decreto, rientra nella proroga generale del 20 agosto"* (L. CHINI, Proroga di ferragosto per il fisco. Versamenti e 770 rinvio al 20 agosto, in Fisco Oggi del 4 agosto 2010).

Secondo autorevole Dottrina, invece, *"la proroga riguarda anche il termine per presentare la domanda di rimborso dell'Iva a credito del secondo trimestre 2010, mediante la presentazione del modello Iva TR"* (T. MORINA, La proroga diventa ufficiale, in Il Sole 24 Ore del 4 agosto 2010, pag. 30), confermando così il nuovo calendario delle scadenze riportato in data 30 luglio 2010 sullo stesso quotidiano.

Anche lo scadenziario riportato dalla Circolare Tributaria (n. 31 del 2 agosto 2010, pag. 51) indica la data del 20 agosto e testualmente dice: *"Modello Iva TR- Scade oggi il termine per la presentazione telematica del mod. Iva TR per la richiesta di rimborso e/o compensazione del credito Iva del secondo trimestre 2010. (scadenza naturale al 31 luglio, slittamento al 2 agosto, con proroga al 20 agosto)"*, mentre la Circolare mensile per l'impresa (Circolare mensile per l'impresa, agosto 2010, pag. 14), dello stesso Editore, dopo aver detto del differimento introdotto con il DPCM 27 luglio 2010, lascia ferma la data del 31 luglio sia per la trasmissione dei modelli 770 che per la trasmissione del modello iva TR, il che rappresenta evidentemente una piccola dimenticanza, n quanto nessun dubbio sussiste sulla mini-proroga di tali adempimenti al 2 agosto, il che può solo aver fatto anticipare l'adempimento senza creare, quindi, alcun danno ad alcuno.

Considerazioni conclusive

La Dottrina, quindi, non pare abbia inteso escludere la trasmissione del modello IVA TR dal novero degli "adempimenti fiscali" per i quali opera il differimento al 20 agosto, trattandosi di un adempimento per il quale l'originaria scadenza fissata al 31 luglio risultava già differita al 2 agosto per effetto delle norme di carattere generale.

E' vero che può individuarsi una piccola differenza fra adempimenti-obblighi e adempimenti-oneri, in quanto i primi sono generalmente imposti a tutela di un'esigenza pubblica, mentre i

secondi sono, invece, previsti quali presupposti necessari per fruire di vantaggi da parte dell'avente diritto.

Ma ciò non toglie, tuttavia, che si tratta pur sempre di “adempimenti fiscali” per i quali il differimento deve normalmente operare non risultando dal citato DPCM alcuna esclusione o limitazione al riguardo.

In definitiva, pare che le opinioni espresse dall'Agenzia delle Entrate e dal Concessionario per la riscossione siano prive di fondamento in quanto non trovano nessun riscontro nel DPCM 27 luglio 2010.

1 ottobre 2010

Vito Dulcamare

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l